

N. R.G. 56434/2013



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 56434/2013

Tra

ATTORE

AGOS-DUCATO S.P.A.

e

CONVENUTO

Oggi 4 marzo 2014 ad ore 10.08 innanzi al dott. Laura Cosentini, sono comparsi:

Per è presente l'Avv. CONTINO SABRINA, in sostituzione dell'Avv. AGNELLO CARMEN (come da delega che deposita,

Per AGOS-DUCATO S.P.A. è presente l'Avv. Luisa Maresca, in sostituzione dell'Avv. CERVELLIONE ROSA ANNA;

Parte attrice chiede revocarsi il decreto e dichiararlo nullo; parte convenuta richiama il contenuto della comparsa, nella quale ha aderito all'eccezione rinunciando al decreto; parte attrice chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere e chiede liquidazione spese a proprio favore;

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

Parte convenuta si riporta alle conclusioni di cui in comparsa, anche in punto spese legali; parte attrice si riporta alle conclusioni dell'atto introduttivo, anche in punto liquidazione spese.

Il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice
dott. Laura Cosentini



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Cosentini, ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **56434/2013** promossa da:

(C.F. _____), elettivamente domiciliato in VIA MASERA 6 20149 MILANO presso lo studio dell'Avv. CONTINO SABRINA che assiste la parte per delega in calce/ a margine

PARTE ATTRICE

contro:

AGOS-DUCATO S.P.A. (C.F. 08570720154), elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, 11 20122 MILANO presso lo studio dell'Avv. CERVELLIONE ROSA ANNA che assiste la parte per delega in calce/ a margine

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.

Ragioni in fatto e in diritto

Premesso che con atto di citazione notificato il 25.7.13, _____, chiamava innanzi a questo Tribunale Agos Ducato s.p.a. svolgendo formale opposizione al decreto ingiuntivo n. 10.5.13 (notificato il 10.6.13) emesso dal Tribunale di Milano per l'importo di € 57.187,22 (oltre interessi convenzionali e spese), somma pretesa da Agos, a titolo di restituzione di "finanziamento personale" erogato a _____, con assunzione di coobbligazione da parte di _____;

Vista l'eccezione preliminare d'incompetenza territoriale sollevata dall'opponente che, avente residenza nel Comune di Messina, rivendica la propria qualifica di consumatore, da cui la competenza a conoscere della controversia del Tribunale di Messina;

Rilevato che parte opposta, costituitasi con comparsa 7.2.2014, aderiva all'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente, rinunciando al decreto ingiuntivo emesso e chiedendo cancellarsi la causa dal ruolo *ex art.38 c.p.c.*;

Ritenuta fondata l'eccezione sollevata dall'opposta in considerazione della qualifica di consumatore rivestita in contratto di finanziamento, sia da parte del diretto beneficiario del finanziamento personale, sia da parte della coobbligata, da cui l'operatività dell'art. 33, comma 2, lett. u. D.Lgs. 06.09.2005 n. 206 (Codice del Consumatore);

Ritenuto ora che, intervenuta rinuncia al decreto ingiuntivo emesso, non possa tuttavia accogliersi l'istanza di parte convenuta di cancellazione della causa dal ruolo ex art.38 c.p.c., al fine della sua riassunzione avanti al giudice competente, non ravvisandosi alcuna incompetenza territoriale di questo giudice, legittimamente adito ai sensi dell'art.645 c.p.c., secondo cui *"l'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto"*;

Ritenuto invero che, trattandosi di competenza funzionale e inderogabile, non incidono in questa sede le modifiche processuali introdotte con L. 69/09, secondo cui le pronunce d'incompetenza vanno emesse con ordinanza, rilevandosi come la decisione del giudice dell'opposizione verta sulla validità del decreto ingiuntivo opposto, relativamente al quale il requisito della competenza si pone come requisito di ammissibilità (Corte Cost. n. 410/2005), e discendendone che solo con sentenza potrà definirsi il presente giudizio di opposizione, o revocandosi il decreto opposto per riconosciuta fondatezza dell'eccezione d'incompetenza sulla domanda di merito azionata in via monitoria (in tal senso Cass. ordin. 21.8.12 n. 14549), ovvero dichiarandosi la cessazione della materia del contendere, come richiesto nel caso di specie da parte attrice, in relazione all'intervenuta rinuncia al decreto emesso;

Ritenuto che, dovendo pronunciarsi il giudice sull'istanza di rifusione delle spese processuali, secondo il principio della soccombenza virtuale, ricorrente in caso di pronuncia di cessazione della materia del contendere, le spese del presente giudizio vadano poste a carico dell'opposta e a favore dell'opponente, considerato che la questione di competenza, che ha condotto alla definizione del presente giudizio con sentenza processuale, si fonda su elementi di fatto nella piena conoscenza della ricorrente opposta prima dell'esercizio dell'azione monitoria, perché emergenti dal contenuto dello stesso contratto posto a fondamento dell'istanza, e che quindi avrebbe dovuto determinare la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di Messina; spese che si liquidano ai sensi del DM. n. 140/12, valutando di discostarsi in diminuzione dal dato medio, attesa la semplicità della controversia;]

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando in contraddittorio delle parti,

- 1) Dichiaro la cessazione della materia del contendere, per intervenuta rinuncia al decreto ingiuntivo opposto, n. 16343, emesso dal Tribunale di Milano il 10.5.13;

- 2) Secondo il principio della soccombenza virtuale, condanna parte opposta a rifondere a parte opponente le spese di giudizio, che si liquidano in € 350,00 per esborsi ed € 2.750,00 per compensi professionali, oltre CPA e IVA.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Milano, 4 marzo 2014

Il Giudice
dott.ssa Laura Cosentini